

Radici al futuro.



STATUTO

	Data	Dicembre 2016
--	------	---------------







BANCA SVILUPPO SPA

STATUTO

^ ^ ^ ^

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO

^ ^ /

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A." e, in forma abbreviata, "Banca Sviluppo S.p.A.". La società fa parte del Gruppo bancario ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione da essa richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento.

Art. 2

Durata

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3

Sede

- 3.1. La Società ha sede legale in Roma.
- 3.2. La Società può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e unità locali e sopprimere quelli esistenti.

Art. 4

Oggetto sociale

- 4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e delle altre attività finanziarie, connesse e strumentali consentite dalle disposizioni in vigore.
- 4.2. La Società acquista attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento e acquisti effettuati anche ai sensi del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie e gestisce, anche sulla base di appositi rapporti contrattuali, aziende bancarie, rami aziendali, beni e rapporti giuridici da banche di credito cooperativo o da altre banche e collabora con il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo negli interventi a favore di banche di credito cooperativo in difficoltà.
- 4.3. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.
- 4.4. La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni ove previste, anche per il tramite di







società partecipate e l'esercizio di reti telematiche, tutte le operazioni ammesse al mutuo riconoscimento, di cui all'art. 1 del Testo Unico citato, l'acquisto dei crediti d'impresa e l'offerta dei servizi di investimento. La società può emettere obbligazioni anche convertibili o con diritti sul capitale, conformemente alle disposizioni normative in materia.

4.5. La Società può compiere tutte le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI- RECESSO

Art. 5

Soci

- 5.1. Possono essere Soci le Banche di credito cooperativo, Enti o Società che siano espressione organica della categoria BCC/CRA, nonché i soggetti che acquistino la qualità di socio in conseguenza delle operazioni previste dal secondo comma dell'art.4.
- 5.2. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.
- 5.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 6

Capitale sociale

Ιl sociale è di Euro 132.511.682,50 capitale (centotrentaduemilionicinquecentoundicimilaseicentottantadue virgola cinquanta). rappresentato da numero (cinquantaduemilioniseicentodiecimilacinquecentosessantasette) azioni ordinarie 2,50 valore nominale di euro ciascuna е n. (trecentonovantaquattromilacentosei) azioni privilegiate del valore nominale di euro 2,50 ciascuna.

Ai sensi dell'art.2443 c.c., con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 17.10.2016, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, da esercitare entro il termine massimo del 31 dicembre 2020, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di euro 40.000.000,00 con emissione di massimo n.16.000.000 nuove azioni del valore nominale di euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna da realizzare con aumenti a pagamento scindibili.Le modalità, le condizioni ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, nonchè le date e le modalità dei versamenti, sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Azioni

- 7.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci.
- 7.2. Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.
- 7.3. Le azioni privilegiate sono riservate ai soggetti che acquistano la qualità





di socio per effetto delle operazioni previste dal secondo comma dell'art. 4.

- 7.4. I possessori di azioni privilegiate sono titolari dei seguenti diritti patrimoniali:
- Incremento nella partecipazione agli utili sociali: in caso di distribuzione ai soci di utili netti, gli azionisti privilegiati hanno diritto all'assegnazione di un dividendo maggiorato per ogni singola azione posseduta in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) rispetto al dividendo assegnato a ciascuna azione ordinaria.
- Postergazione totale nella partecipazione alle perdite sociali: in caso di perdite, si procederà alla riduzione della parte del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e successivamente, per le perdite che eventualmente ancora residuassero, alla riduzione del capitale residuo, rappresentato dalle azioni privilegiate.
- 7.5. Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro possessori il diritto di voto limitatamente alle deliberazioni riservate all'assemblea straordinaria e previste dall'art. 2365, cod. civ..

Art. 8

Trasferimento delle azioni

- 8.1. Fermo restando quanto previsto ai commi che seguono in relazione al diritto di prelazione spettante a ciascun socio, le azioni e i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione possono essere ceduti previo consenso del Consiglio di Amministrazione, concesso o negato previa verifica del possesso dei requisiti, esclusivamente ai soggetti di cui al precedente art. 5.
- 8.2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare comunicazione motivata delle proprie decisioni all'interessato entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Società. Le cessioni effettuate in difformità dalle previsioni del presente articolo sono inefficaci nei confronti della Società.
- 8.3. I soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni poste in vendita dagli altri soci e nell'esercizio dei diritti di opzione residui in caso di aumento del capitale, in misura proporzionale alle loro partecipazioni e limitatamente alla categoria di azioni possedute.
- 8.4. A tal fine i soci che intendessero cedere in tutto o in parte le loro azioni dovranno darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., indicando il quantitativo e il prezzo delle azioni poste in vendita. Il Presidente darà notizia della comunicazione stessa entro 15 giorni dal suo ricevimento agli altri soci i quali, entro i 45 giorni successivi, potranno esercitare il loro diritto alle condizioni offerte.
- 8.5. Le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione possono essere liberamente cedute dal socio, fermo restano il disposto dell'art. 5 e dei precedenti commi 8.1. e 8.2.. Analoga procedura sarà adottata in relazione ai diritti di opzione, fermo restando il disposto dell'art. 2441 cod. civ..
- 8.6. Nell'ipotesi in cui un socio possessore di azioni ordinarie intendesse cedere, in tutto o in parte, le azioni possedute e nessuno degli altri soci fosse disponibile all'acquisto, la società al fine di agevolare la cessione, provvederà ad attivare una specifica azione informativa all'interno del sistema del Credito Cooperativo







Art. 9

Recesso

- 9.1. Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi sociali

- 10.1. Sono organi della Società:
- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio Sindacale.
- 10.2. Agli organi sociali si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

CAPO I

Assemblea

Art. 11

Assemblea ordinaria: competenza

- 11.1. L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- nomina gli amministratori e i sindaci e occorrendo provvede alla loro revoca, in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, alla società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla eventuale sua revoca;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- e) approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- f) approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione; (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio, stock option); e (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica elaborati dalla Capogruppo. L'Assemblea delibera inoltre sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, quando ciò sia in linea con la politica di remunerazione e incentivazione elaborata dalla Capogruppo;







- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- h) approva il Regolamento relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Assemblea straordinaria: competenze

- 12.1. L'assemblea straordinaria delibera:
- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art.
- 20.3. del presente statuto;
- b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 13

Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

- 13.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- 13.2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
- 13.3. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Per le nomine alle cariche sociali l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Art. 14

Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

- 14.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
- 14.2. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.
- 14.3. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:
- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della Società;
- c) allo scioglimento anticipato della Società;
- d) alla proroga della durata della Società;
- e) alla revoca dello stato di liquidazione della Società;
- f) al trasferimento della sede sociale della Società all'estero;
- g) all'emissione di azioni privilegiate.

Art. 15

Convocazione

15.1. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione. Le Assemblee si svolgono in Italia di regola





presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

- 15.2. In espressa deroga alle previsioni di cui al comma che precede, l'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, nonché agli amministratori ed ai Sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
- 15.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
- 15.4. In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti commi 15.1. e 15.2., l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto nelle materie all'ordine del giorno ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
- 15.5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 15.6. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 16

Intervento

- 16.1. Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto
- 16.2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 16.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 16.4. Il voto segreto non è ammesso.
- 16.5. Per la regolare costituzione dell'Assemblea si tiene conto soltanto delle azioni aventi diritto di voto nella stessa per le materie all'ordine del giorno.

Art. 17

Presidenza

- 17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
- 17.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine







e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

17.3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Occorrendo, l'Assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Art. 18

Procedimento

- 18.1. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
- 18.2. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera, sul medesimo ordine del giorno, con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
- 18.3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere, ricorrendone le condizioni, sia le indicazioni di cui al precedente comma 18.1. sia le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale.

CAPO II

Consiglio di Amministrazione

Art. 19

Composizione, durata e sostituzione

- 19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, fra i quali il Presidente nominato dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti.
- 19.2. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado incluso; né i parenti o gli affini, fino al quarto grado incluso, dei Sindaci e del Direttore Generale.
- 19.3. Coloro che si trovino in ipotesi di incompatibilità decadono dall'incarico di Amministratore della Società, qualora, contestualmente alla accettazione, non si dimettano dall'altro incarico con efficacia immediata.





- 19.4. Almeno tre dei Consiglieri, ovvero due in ipotesi di Consiglio composto da 5 (cinque) membri, devono essere non esecutivi. Ai fini delle previsioni del presente articolo, conformemente alla normativa vigente, sono considerati come "non esecutivi" gli Amministratori che:
- (i) non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche solo in via di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
- (ii) non hanno incarichi direttivi nella Società (i.e. non hanno l'incarico di sovraintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta);
- (iii) non si trovano in alcuna delle situazioni descritte ai precedenti punti(i) e (ii) in alcuna delle società appartenenti al gruppo ICCREA.
- 19.5. Almeno due degli amministratori non esecutivi, ovvero uno in ipotesi di Consiglio composto da 5 membri, devono possedere anche i requisiti per poter esser qualificati come indipendenti. Ai fini delle previsioni del presente articolo, e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo direttamente applicabili alla Società, sono considerati come "non indipendenti" i soggetti che:
- (i) abbiano o abbiano avuto nell'esercizio antecedente quello della loro nomina con la Società, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- (ii) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- (iii) siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
- (iv) siano parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
- 19.6. Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
- 19.7. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 19.8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri ferme restando le previsioni del precedente comma 19.7. provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c..
- 19.9. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica il Consiglio di Amministrazione si riterrà per intero decaduto. In tal caso il Collegio Sindacale deve convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di





Amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

- 19.10. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente con funzioni vicarie.
- 19. 11. Segretario del Consiglio è un dipendente della Società all'uopo designato dal Consiglio stesso.

Art. 20

Competenze

- 20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, tranne quelli che per legge o statuto sono riservati all'Assemblea, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.
- 20.2. Oltre alle materie non delegabili per legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, le deliberazioni concernenti:
- a) determinazione delle linee strategiche e degli indirizzi gestionali della Società per garantire il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) assunzione e la cessione di partecipazioni, nonché fusione e scissione di società partecipate;
- c) designazione dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo nelle società partecipate;
- d) determinazione dei criteri per il coordinamento e l'indirizzo delle società controllate e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- e) nomina di comitati interni agli organi aziendali e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- f) acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- g) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, del compenso per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione che ricoprono particolari cariche previste dal presente Statuto o che siano stati investiti dal Consiglio di Amministrazione di particolari incarichi, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea;
- h) valutazione con cadenza almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- i) definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- j) l'adozione ed il riesame, con cadenza almeno annuale, della politica in tema di remunerazione tenendo conto delle indicazioni eventualmente ricevute dalla Capogruppo;
- k) indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- l) politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni;
- m) nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, in conformità alle indicazioni della Capogruppo;
- n) nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- o) conferimento a dipendenti di poteri di firma in rappresentanza della





Società, determinando i limiti degli stessi;

- 20.3. Sono attribuite inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- a) operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis,
- b) istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- c) riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- d) adequamenti dello statuto a disposizioni normative,
- e) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 20.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i relativi poteri. Potranno, altresì, essere conferiti poteri, al Direttore Generale o a dirigenti e quadri direttivi. Le decisioni da essi assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate.
- 20.5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate almeno ogni sessanta giorni.

Art. 21

Convocazione e procedimento

- 21.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia, o all'estero dal Presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa ovvero a seguito di richiesta motivata contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso, proveniente dalla Capogruppo o da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero Collegio Sindacale.
- 21.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai sindaci con lettera, o altra comunicazione scritta a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della riunione stessa.
- 21.3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.
- 21.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce.
- 21.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- 21.6. È ammessa la possibilità, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audioconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Consiglio di





Amministrazione in cui si trovano almeno il Presidente ed il segretario.

Art. 22

Quorum costitutivo e deliberativo

- 22.1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
- 22.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.
- 22.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.
- 22.4. Gli amministratori che si astengono o che si dichiarano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 23

Presidente

- 23.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.
- 23.2. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.
- 23.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Assemblea; può conferire procure speciali a terzi.
- 23.4. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal Presidente di concerto con il Vice Presidente e con il Direttore Generale e portati a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.
- 23.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal consigliere più anziano nella carica o, nel caso di pari anzianità, dal consigliere più anziano di età.
- 23.6. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 24

Direttore Generale

- 24.1. Alla direzione della Società è preposto il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione della Capogruppo.
- 24.2. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di





sovrintendenza, coordinamento e controllo, provvede alla gestione degli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovraintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

- 24.3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale, ai quali ha facoltà di sub delegare poteri a lui attributi dal Consiglio di Amministrazione, e riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale può altresì delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.
- 24.4. Il Direttore generale partecipa, con potere di proposta, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 24.5. Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.
- 24.6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte da dirigenti della Società all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

CAPO III

Collegio Sindacale

Art. 25

Collegio Sindacale

- 25.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati dalla Assemblea la quale tra di essi designa il Presidente.
- 25.2. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi e non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate.
- 25.3. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare
- 25.4. I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.
- 25.5. Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea per l'intero mandato, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle adunanze. I Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.
- 25.6. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in videoconferenza o audio conferenza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti,







nonché di visionare o trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Art. 26

Compiti e poteri del Collegio Sindacale

- 26.1. Il Collegio Sindacale vigila:
- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- f) su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
- 26.2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
- 26.3. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- 26.4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
- 26.5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 26.6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale .
- 26.7. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- 26.8. Fermo restando l'obbligo di cui al paragrafo precedente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 26.9. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità nonché su ogni decisione inerente alla definizione degli elementi essenziali del





sistema dei controlli interni.

- 26.10. Il Collegio Sindacale riferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 26.11. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione.
- 26.12. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

TITOLO IV

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27

Revisione legale dei conti

27.1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione scelta dall'Assemblea ordinaria ai sensi di legge.

TITOLO V

BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Art. 28

Esercizio sociale

28.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Utili

- 29.1. L'utile netto risultante dal bilancio, effettuato l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, è ripartito come segue:
- a) alla riserva statutaria una quota pari almeno al 10 (dieci) per cento;
- b) proporzionalmente ai soci oppure con diversa destinazione.
- 29.2. Il pagamento del dividendo avviene nei modi e termini fissati nella delibera dell'Assemblea che dispone la distribuzione dell'utile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei diritti degli azionisti.

Art. 30

Liquidazione

30.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31

Entrata in vigore

31.1. Le disposizioni di cui all'art. 19 del presente statuto troveranno applicazione in sede di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e quindi





alla scadenza del mandato degli amministratori in carica alla data di approvazione del presente statuto.

Firmato in originale Falcone Enrico

